

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## V COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

RIUNIONE DEL 14 MAGGIO 1952

(126<sup>a</sup> in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PARATORE

### INDICE

#### Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

« Trattamento di quiescenza e previdenza degli insegnanti elementari (N. 935-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 1327
MOTT, <i>relatore</i> . . . . .	1324, 1325, 1326, 1327
RUGGERI . . . . .	1324, 1327
BERTONE . . . . .	1325

« Approvazione dell'atto di sottomissione rilasciato dalla Società per azioni magazzini generali di Castellammare di Stabia ed accettato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'appalto del servizio di scarico, insilamento e spedizione del sale » (N. 2320) (Approvato dalla Camera dei deputati):

TAFURI, <i>relatore</i> . . . . .	1327
BERTONE . . . . .	1327, 1328

« Permuta con il comune di Verona della caserma " Piave " di quella città con due appezzamenti di terreno e fabbricati occorrenti per la sistemazione dei servizi militari (N. 2322) (Approvato dalla Camera dei deputati):

TAFURI, <i>relatore</i> . . . . .	1328
-----------------------------------	------

(Discussione)

« Norme per la concessione della fidejussione statale sui prestiti accordata ad aziende italiane dagli Enti di cui all'articolo 1 della legge 3 dicembre 1948, n. 1225 » (N. 2282) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 1329, 1330, 1331
BERTONE . . . . .	1329, 1330
BOSCO . . . . .	1330
ZIINO . . . . .	1330
TOMÈ . . . . .	1330, 1331

(Approvazione)

« Estensione dell'indennità mensile per l'assunzione e la retribuzione di un accompagnatore, di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ai titolari di pensione o di assegno di prima categoria fruente di assegno di superinvalidità, di cui alla tabella E, lettera G, punti 2 e 3 » (N. 2304) (Approvato dalla Camera dei deputati) . . . . . 1331

La riunione ha inizio alle ore 10,20.

Sono presenti i senatori: Armato, Bertone, Bosco, Braccesi, Cosattini, Lanzetta, Lazzarino, Lodato, Marconcini, Mott, Nobili, Ottani, Paratore, Pontremoli, Reale, Ricci Federico Ruggieri, Salvagiani, Sanna Randaccio, Tafuri, Tomè, Valmarana, Varaldo e Ziino.

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Trattamento di quiescenza e previdenza degli insegnanti elementari » (N. 935-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Trattamento di quiescenza e previdenza degli insegnanti

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

126ª RIUNIONE (14 maggio 1952)

elementari» (935-B). Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Mott.

MOTT, *relatore*. Noi avevamo approvato questo disegno di legge alcuni mesi fa e la Camera dei deputati ce lo rimanda con modificazioni notevoli. La principale è quella riguardante la spartizione del Monte pensioni. Noi avevamo deciso che la consistenza patrimoniale dello stesso fosse destinata, per una parte alla costituzione del fondo di riserva per le pensioni degli insegnanti non statali, per un'altra parte (1.650.000.000) all'E.N.P.A.S. e per il rimanente allo Stato. La Camera dei deputati, invece, ha portato la quota riguardante l'E.N.P.A.S. a 3.300.000.000. Questa è la variante sostanziale. Ricordo che noi avevamo discusso per mesi per arrivare ad una soluzione, che anche le organizzazioni sindacali avevano accettato.

D'altra parte di fronte a questo va e vieni del disegno di legge, ritengo di dovere proporre l'accettazione, come minor male, degli emendamenti introdotti dalla Camera dei deputati.

RUGGERI. Mi sembra che il Governo non ci abbia fatto fare una bella figura, perchè quella stessa soluzione, ed anche una più giusta con la quale noi avevamo tentato di dare ai maestri quello che è loro dovuto, era stata proposta qui al Senato. Ora, quando si tratta di questa materia, non si può, non si deve negare ad un ramo del Parlamento uno stanziamento che poi viene concesso all'altro ramo. Nè le organizzazioni sindacali erano rimaste soddisfatte della soluzione precedentemente proposta, perchè, proprio a seguito di una protesta da parte sindacale, dopo la soluzione proposta dal Senato si è arrivati alla concessione, da parte della Camera, di qualcosa di più.

D'altra parte, la configurazione data dalla Camera al disegno di legge è assolutamente inconcepibile perchè i maestri, a seconda dell'epoca in cui vanno in pensione, ottengono il 100 per cento oppure il 70 per cento. Vorrei sapere dal relatore qual'è la giustificazione di tutto ciò e su che cosa è basata questa distinzione. La posizione del relatore di maggioranza, e del Governo, è una delle più incongruenti: siccome questa gente sta morendo e ha necessità di denaro, si dice, tanto vale dare loro i classici « pochi maledetti e subito ».

Io mi permetto, pertanto, di consigliare alla Commissione di ritornare sulla nostra posizione precedente, cioè di dare a tutti gli insegnanti il cento per cento della loro liquidazione.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni passiamo all'esame degli articoli. All'articolo 1 la Camera dei deputati ha modificato il primo comma nella seguente maniera:

« A tutti gli insegnanti elementari di ruolo in servizio alle dipendenze dello Stato alla data del 1° ottobre 1948 e a quelli assunti o riassunti in ruolo, successivamente, nonchè alle loro famiglie, si applicano le disposizioni relative al trattamento di quiescenza vigenti per gli impiegati civili dello Stato ».

MOTT, *relatore*. È una variazione formale.

PRESIDENTE. Metto ai voti tale modifica. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Viene poi proposta una modifica al primo comma dell'articolo 5, del seguente tenore.:

« Gli insegnanti elementari già iscritti al Monte pensioni che, anteriormente al 1° ottobre 1948, abbiano prestato servizi con iscrizione ad altri Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro, hanno diritto di conseguire, all'atto della definitiva cessazione dal servizio, il trattamento di quiescenza loro spettante per la totalità dei servizi prestati con iscrizione agli Istituti predetti, al Monte, nonchè di quelli resi allo Stato. Il trattamento di quiescenza è liquidato con le norme stabilite per i dipendenti dello Stato ed è posto a totale carico dello Stato ».

MOTT, *relatore*. Viene modificata la dizione « Con le norme statali » con l'altra « Con le norme stabilite per i dipendenti dello Stato » che è giusto riconoscere più appropriata.

PRESIDENTE. Metto ai voti tale modifica. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

All'articolo 8 viene proposto un comma aggiunto del seguente tenore:

« Per coloro che sono stati già collocati a riposo la detta facoltà può esercitarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

126ª RIUNIONE (14 maggio 1952)

MOTT, *relatore*. L'articolo 8 prevede i casi di ricongiunzione di servizi statali con quelli prestati con iscrizione agli Istituti e viene stabilito il termine di 90 giorni dalla definitiva cessazione dal servizio per far valere questa facoltà.

BERTONE. Vorrei che con questo comma aggiuntivo non si venissero a comprendere coloro, che, collocati a riposo, non abbiano il trattamento di quiescenza per il quale non si è ammessa la revisione.

MOTT, *relatore*. È la possibilità di riunire i vari diritti di quiescenza avuti presso i singoli Enti, anche per coloro che sono già in pensione, che si ammette con l'emendamento proposto dalla Camera.

BERTONE. Ho l'impressione che questo comma sia superfluo.

MOTT, *relatore*. Non è superfluo, perchè poteva sussistere il dubbio per coloro che erano andati in pensione fin dal 1948. Ora con questo comma si toglie ogni incertezza.

PRESIDENTE. Metto ai voti il comma aggiuntivo all'articolo 8, di cui ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

All'articolo 10 è proposta la seguente modifica.

« È ammesso il cumulo di una pensione diretta con una pensione vedovile o di due pensioni indirette, che siano entrambe a carico dello Stato, quando il diritto alle due pensioni sia sorto in data non posteriore al 1° ottobre 1948 ed almeno una di esse sia stata liquidata con le norme del Monte pensioni, anche se successivamente perequata ».

MOTT, *relatore*. Si tratta della variazione di un giorno, che certamente favorisce un certo numero di pensionati, che proprio col 1° ottobre 1948 cessarono dal servizio.

PRESIDENTE. Metto ai voti la modifica proposta all'articolo 10. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

La Camera dei deputati ha proposto il seguente articolo 22:

« I servizi effettivamente prestati anteriormente al 1° settembre 1942 in qualità di insegnante di ruolo nelle scuole elementari pub-

bliche, ai fini della determinazione dell'indennità di buonuscita concessa dall'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato, incorporata nell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei dipendenti statali sono riconosciuti:

per intero, per i casi di cessazione dal servizio a partire dal 1° settembre 1952;

per il 70 per cento, per i casi di cessazione dal servizio dal 1° settembre 1948 al 31 agosto 1952 ».

RUGGERI. Propongo la soppressione degli ultimi due commi.

MOTT, *relatore*. Se dovessimo spingere la cosa all'estremo, dovremmo usare lo stesso trattamento di quiescenza anche per coloro che sono andati in pensione prima del 1948. Con questo articolo 22 si tende invece a creare una certa differenziazione tra coloro che sono andati in pensione prima del 1948, tra coloro che sono andati in pensione dopo il 1948 e coloro che sono andati in pensione dopo il 1952. Ora, se si volesse usare lo stesso trattamento, cioè il cento per cento per tutti, la consistenza patrimoniale del Monte pensioni non sarebbe sufficiente per permettere all'E.N.P.A.S. di soddisfare a questi maggiori oneri.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di soppressione degli ultimi due commi formulata dal senatore Ruggeri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvata).

Metto ai voti l'articolo 22 di cui è già stata data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

La Camera dei deputati propone la soppressione del secondo comma dell'articolo 23: comma che suonava così:

« L'importo globale dei versamenti volontari accreditati al 30 settembre 1948 dal Monte pensioni, di cui al precedente articolo 21, è versato allo Stato ».

Chi approva tale soppressione è pregato di alzarsi.

(È approvato).

All'articolo 24 è proposta la seguente formulazione del primo comma:

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

126ª RIUNIONE (14 maggio 1952)

« I crediti del Monte pensioni verso lo Stato per contributi dovuti e non versati e per quote di pensioni e indennità per pensioni inerenti al cessato regime austro-ungarico ed interessi e spese relative, per caroviveri e indennità di caropane, nonché i debiti del Monte verso lo Stato per quote di pensioni e indennità si considerano estinti ».

MOTT, *relatore*. In sostanza viene detta la stessa cosa con una formulazione diversa.

PRESIDENTE. Metto ai voti tale modifica. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

La Camera dei deputati propone la seguente formulazione dell'articolo 25:

« Entro il 31 dicembre 1952 viene compilato il bilancio tecnico della Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti riferito alla data del 1° ottobre 1948, da approvarsi dal Ministro per il tesoro, al fine di accertare il valore delle riserve matematiche per gli oneri latenti e maturati relative agli insegnanti in servizio ed ai titolari di pensioni passati, con decorrenza dal 1° ottobre 1948, dal Monte pensioni alla Sezione predetta ».

MOTT, *relatore*. Si tratta di una modifica alla data di compilazione del bilancio che viene spostata dal 31 dicembre 1951 al 31 dicembre 1952, per il ritardo di un anno nell'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti tale emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La Camera dei deputati propone la soppressione dell'articolo 26 che era così formulato:

« Le spese di amministrazione sostenute e da sostenersi dal 1° ottobre 1948 in poi per il funzionamento dei servizi già di competenza del Monte pensioni per gli insegnanti elementari sono valutate in lire 100 milioni, una volta tanto ».

Metto ai voti tale soppressione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

La Camera dei deputati propone la seguente formulazione per l'articolo 27:

« La consistenza patrimoniale del Monte pensioni risultante al 31 dicembre 1948 dal rendiconto consuntivo dell'anno medesimo, quale residua dopo l'applicazione del precedente articolo 24 viene rispartita come segue:

a) all'E.N.P.A.S., per lire 3.300 milioni per soddisfare ai maggiori oneri derivanti all'Ente stesso dall'applicazione del precedente articolo 22;

b) alla Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti, per l'importo necessario ad assicurare la copertura delle riserve matematiche di cui all'articolo 25;

c) allo Stato, per l'eventuale importo rimanente.

« Il versamento di cui alla lettera a) sarà effettuato dalla sezione autonoma all'E.N.P.A.S. entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

MOTT, *relatore*. Tale formulazione è in funzione dell'articolo 22 che abbiamo testè approvato. Ho già messo in rilievo l'importanza dell'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione questa nuova formulazione dell'articolo 27. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La Camera dei deputati propone la soppressione dell'articolo 28 che era così formulato:

« Sono chiamati a far parte del Consiglio di Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza - Sezione seconda per l'amministrazione degli Istituti di previdenza, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 883 - esperti in materia degli ordinamenti degli Istituti stessi in numero non superiore a due.

« Gli esperti di cui al comma precedente sono nominati, ogni quadriennio, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero per il tesoro ».

MOTT, *relatore*. Avendo presa visione del lavoro svolto da questi consulenti, qualora non vi fossero evidenti ragioni di urgenza, proporrei di votare contro la soppressione proposta.

PRESIDENTE. Chi approva tale soppressione è pregato di alzarsi.

(È approvata).

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

126ª RIUNIONE (14 maggio 1952)

RUGGERI. Vorrei raccomandare all'onorevole Sottosegretario di fare in modo che l'attuale disegno di legge abbia immediata esecuzione.

PRESIDENTE. Resta inteso che la Commissione, nell'approvare gli emendamenti proposti dalla Camera dei deputati, raccomanda al Ministero del tesoro che si proceda con rapidità alla liquidazione di queste pensioni.

MOTT, *relatore*. Vorrei aggiungere la raccomandazione che gli Istituti di previdenza, che hanno una certa possibilità di decisione, prendano in considerazione qualche caso limite che merita veramente la più ampia considerazione. Per esempio vi sono dei maestri che hanno servito per 30 anni la scuola senza essere mai in ruolo. Ora, avendo versati i contributi per questo periodo di tempo, bisognerebbe che fossero presi in considerazione.

PRESIDENTE. Si intende che con l'approvazione di queste modifiche il disegno di legge è stato approvato nel suo complesso.

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

**« Approvazione dell'atto di sottomissione rilasciato dalla Società per azioni magazzini generali di Castellammare di Stabia ed accettato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'appalto del servizio di scarico, insilamento e spedizione del sale » (N. 2320)**  
(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione dell'atto di sottomissione rilasciato dalla Società per azioni magazzini generali di Castellammare di Stabia ed accettato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'appalto del servizio di scarico, insilamento e spedizione del sale ». (Approvato dalla Camera dei deputati).

TAFURI, *relatore*. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha a Castellammare di Stabia uno dei suoi porti più importanti per lo scarico, l'insilamento e la spedizione del sale. I magazzini necessari all'insilamento appartengono ad una società che si chiama Società per azioni Magazzini generali di Castellammare di Stabia. L'Amministrazione

dei monopoli di Stato deve pagare, oltre che il servizio per il carico e lo scarico dei piroscafi, anche il magazzinaggio; l'Amministrazione stessa aveva in animo di comperare quegli stabili con gli impianti annessi e la Società ha aderito alla vendita per un prezzo di 85 milioni di lire, — prezzo piuttosto vantaggioso, — purchè però la concessione del servizio di carico e scarico le restasse affidata con un contratto della durata di quindici anni. L'Amministrazione ha trovato convenienti le condizioni poste dalla Società perchè diventando proprietaria dei magazzini e non essendo più tenuta a pagare il magazzinaggio e l'interesse sugli impianti, e per il fatto che la Società in parola ha sempre dato ottime garanzie, il portare il termine dell'appalto a 15 anni corrisponde all'interesse dell'Amministrazione stessa.

Tuttavia, siccome le Amministrazioni dello Stato non possono stipulare contratti che superino i dieci anni, il contratto in oggetto deve essere approvato per legge.

Data la bontà del contratto stesso che è sempre il solito sia per i prezzi che per le clausole — non c'è nulla di nuovo se non la durata — io propongo alla Commissione di approvare questo disegno di legge.

COSATTINI. Il servizio prestato dal porto di Castellammare di Stabia riguarda tutta l'Italia ?

TAFURI, *relatore*. Riguarda solo la zona servita da Castellammare di Stabia. Per le altre vi sono altri magazzini.

BERTONE. L'articolo 2 dell'atto di sottomissione per l'esecuzione del servizio di scarico, insilamento e spedizione del sale in Castellammare di Stabia dice:

« L'Amministrazione dei monopoli di Stato garantisce, per tutta la durata del presente atto, un movimento minimo annuo di sale in uscita dal deposito di quintali trecentomila (quintali 300.000). L'assuntore però si impegna ad effettuare il servizio anche per i quantitativi superiori al suddetto minimo al prezzo di cui al successivo articolo 30, n. 2, lettera A. Se alla fine di ciascun anno contrattuale risultasse che il quantitativo di sale estratto non ha raggiunto i 300.000 quintali, l'Amministrazione dei monopoli di Stato corrisponderà all'assuntore il corrispettivo supplementare in ragione del numero di quintali che occor-

rono per raggiungere il ripetuto minimo garantito al prezzo unitario di cui al successivo articolo 30, n. 2, lettera B ».

Se si verificasse l'eventualità che il quantitativo di sale estratto non raggiungesse i 300 mila quintali, la Società verrebbe a percepire di più, senza compiere nessun lavoro.

TAFURI, *relatore*. Questa eventualità non si è mai verificata. In ogni caso la spesa sarebbe inferiore perchè all'articolo 30 dell'atto di sottomissione (n. 2 lettera B) si dice che « se alla fine di ciascun anno contrattuale risultasse che il quantitativo estratto non ha raggiunto i 300 mila quintali, l'Amministrazione dei monopoli pagherà alla Società il corrispettivo supplementare in ragione al numero dei quintali che occorrono per raggiungere il ripetuto minimo garantito al prezzo base diminuito del 5 per cento, cioè pagherà al quintale lire 223,25, invece di lire 235.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Dò lettura dell'articolo unico:

*Articolo unico.*

È approvato e reso eseguibile l'atto di sottomissione, annesso alla presente legge, rilasciato dalla Società per azioni magazzini generali di Castellammare di Stabia in data 8 gennaio 1952 ed accettato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in data 11 gennaio 1952, per l'appalto del servizio di scarico, insilamento e spedizione del sale per la durata di anni 15.

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**« Permuta con il comune di Verona della caserma " Piave " di quella città con due appezzamenti di terreno e fabbricati occorrenti per la sistemazione dei servizi militari » (N. 2322)**  
(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Permuta con il comune di Verona della caserma « Piave »

di quella città con due appezzamenti di terreno e fabbricati occorrenti per la sistemazione dei servizi militari », già approvato dalla Camera dei deputati.

TAFURI, *relatore*. Onorevoli colleghi, al fine di risolvere vari problemi di particolare interesse nel quadro della sistemazione urbanistica e ricostruttiva della città, il comune di Verona ha espresso la necessità di disporre del compendio demaniale caserma « Piave », sito in quel capoluogo.

Non potendo l'Amministrazione militare rinunciare, se non a particolari condizioni, alla disponibilità dei propri servizi, sono state svolte trattative col Comune per concretare un progetto di permuta che concili le esigenze delle parti interessate.

A termini di tale progetto, lo Stato cederebbe la caserma « Piave » della superficie complessiva di metri quadrati 26.470 e riceverebbe in corrispettivo due appezzamenti di terreno, confinanti con la proprietà demaniale del forte Procolo in Verona, di proprietà privata, da acquistarsi o espropriarsi a cura e spese del Comune, nonché un fabbricato casermetta a tre piani e un capannone in muratura da costruirsi su detti terreni a cura e spese dello stesso Comune, su progetto elaborato dall'Amministrazione militare.

Il comune di Verona si impegnerebbe altresì a costruire sul terreno del forte Procolo metri quadrati 2000 di sede stradale e a provvedere a proprie cure e spese alla sistemazione di tutti i servizi accessori all'ingresso dei fabbricati da costruire.

Questi ultimi lavori peraltro non formerebbero oggetto di contabilizzazione nel valore della permuta, rappresentando essi una prestazione cui si impegnerebbe il Comune senza corrispettivo.

Il complesso immobiliare costituente la caserma « Piave » è stato valutato dall'Ufficio tecnico erariale di Verona in lire 69.900.000.

La valutazione delle controprestazioni del Comune verrebbe a corrispondere.

a) per quanto riguarda i terreni, al prezzo di acquisto contenuto nel contratto di compravendita, semprechè lo stesso venga ritenuto congruo dagli organi tecnici dell'Amministrazione finanziaria, ovvero al prezzo di stima della perizia giudiziaria, qualora si sia reso

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

126ª RIUNIONE (14 maggio 1952)

necessario far ricorso alla procedura espropriativa e non sia stato raggiunto l'accordo sulla relativa indennità;

b) per quanto riguarda le costruzioni (fabbricati e capannone) al prezzo per il quale saranno appaltati i lavori, nell'intesa che saranno aggiunte o scorporate opere in modo da far corrispondere il prezzo stesso alla differenza tra il costo dei terreni di cui al punto a) ed il valore di lire 69.900.000 attribuito alla caserma « Piave ».

A maggior garanzia per lo Stato, soprattutto di fronte al pericolo di aumento dei costi di costruzione, il Comune assumerebbe a proprio carico l'eventuale onere della revisione dei prezzi di appalto.

Date le finalità che entrambe le parti contraenti si propongono, la permuta appare meritevole di conclusione.

Per poter peraltro far luogo al concretamento del negozio è necessaria l'emanazione di apposito provvedimento legislativo che consenta di derogare alle norme regolanti l'alienazione dei beni immobili dello Stato, le quali non consentono, per i beni di valore ingente come quello del compendio di cui trattasi, la vendita o permuta a trattativa privata.

A tal fine si è predisposto il presente disegno di legge recante l'autorizzazione a far luogo alla permuta alle condizioni sopra precisate.

Si tratta in sostanza della solita questione delle caserme situate nel centro delle città, che non permettono la sistemazione urbanistica delle città stesse. Pertanto ne propongo senza altro l'approvazione.

**PRESIDENTE.** Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo unico:

*Articolo unico.*

È autorizzata la cessione al comune di Verona del complesso immobiliare denominato caserma « Piave », sito in quel capoluogo, del valore venale di lire 69.900.000, a titolo di permuta alla pari con due appezzamenti di terreno, situati a confine con il forte Procolo della stessa città, e con due manufatti, rispondenti alle caratteristiche da fissarsi in appo-

sito progetto, da costruirsi su detti terreni a cura e spese del Comune.

Per la permuta sarà stipulata apposita convenzione da approvarsi con decreto dei Ministri per le finanze e per la difesa.

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Discussione del disegno di legge: « Norme per la concessione della fidejussione statale sui prestiti accordati ad aziende italiane dagli Enti di cui all'articolo 1 della legge 3 dicembre 1948, n. 1425 » (N. 2282) (Approvato dalla Camera dei deputati).**

**PRESIDENTE.** Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Norme per la concessione della fidejussione statale sui prestiti accordati ad aziende italiane dagli Enti di cui all'articolo 1 della legge 3 dicembre 1948, n. 1425 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Come voi sapete, ai sensi dell'Accordo di cooperazione economica, approvato con legge 4 agosto 1948, n. 1108, è riservato al Governo degli Stati Uniti, per sue spese in Italia, il 5 per cento sul Fondo-lire. La missione americana, avendo realizzato delle economie, avrebbe in animo di utilizzarle nella concessione di prestiti ad aziende industriali italiane per l'acquisto di materie prime, macchinari, attrezzature e di tutto ciò che può occorrere per il potenziamento degli impianti e per l'aumento e il miglioramento della produzione. Il Governo degli Stati Uniti desidera però avere una garanzia e questa garanzia non può essere che data dallo Stato, non essendo opportuna l'assunzione di garanzie reali da parte di uno Stato estero sui beni di aziende italiane. Il disegno di legge in esame autorizza il Ministro del tesoro ad accordare, appunto, la fidejussione dello Stato e ad assumere controgaranzie nei confronti delle imprese mutuatrici.

**BERTONE.** In sostanza si tratta di una catena di operazioni: l'America dà questi fondi che vengono messi a disposizione del Tesoro italiano, il quale accorda i prestiti agli indu-

striali italiani, non direttamente ma attraverso un Istituto che sarà incaricato di compiere le istruttorie e di concedere il prestito, assumendo garanzie che saranno a copertura del Tesoro per quanto concerne l'impegno che il Tesoro stesso assume nei confronti dello Stato estero che concede i fondi.

**BOSCO.** Le somme date agli industriali, dopo che saranno state restituite, come verranno reimpiegate? Verranno esportate o reimpiegate in Italia?

**PRESIDENTE.** Verranno rimborsate agli Stati Uniti mediante esportazione di prodotti italiani, quindi non con moneta liquida ma con merci. Infatti nella relazione ministeriale è detto: « Il rimborso di tali prestiti potrebbe poi aver luogo mediante forniture all'America di prodotti che in conseguenza sarebbero esportati franco valuta ».

**BOSCO.** Il 5 per cento sul Fondo-lire, riservato al Governo degli Stati Uniti doveva essere speso in Italia; viceversa noi autorizziamo che le economie fatte su questo 5 per cento vadano all'estero.

**ZIINO.** Ma si tratta di merci che vanno all'estero, ma che sono acquistate in Italia.

**BERTONE.** È vero che non va moneta all'estero, ma verrà un momento in cui i prestiti dovranno essere restituiti. Saranno, è detto, restituiti mediante invio di merci franco-valuta, ma chi pagherà l'importo relativo a coloro che le invieranno?

**TOMÈ.** Evidentemente lo pagheranno coloro che hanno ricevuto i prestiti.

**BOSCO.** Non mi pare che sia stato risposto alla mia osservazione.

**ZIINO.** Il senatore Bosco desidera sapere se le somme che vengono restituite dal mutuario debbono essere spese o investite in Italia, a norma della Convenzione: questo è il punto in termini tecnici, perchè se la Convenzione fa obbligo di spesa, allora questo disegno di legge trova piena e coerente applicazione, dato che indubbiamente spendendo queste somme in merci esportate franco-valuta si verifica l'adempimento della spesa; se invece, sempre a termini di Convenzione, l'obbligo concerne non la spesa ma l'investimento, allora la questione cambia aspetto.

**BOSCO.** L'Accordo ratificato con legge 4 agosto 1948, all'articolo 4, paragrafo 4, prevede:

« Il 5 per cento di ciascun deposito effettuato ai sensi del presente articolo derivante dalla assistenza fornita ai termini della legge del 1948 di stanziamento per aiuti all'estero, sarà assegnato al Governo degli Stati Uniti d'America che ne farà uso per le sue spese in Italia, e le somme messe a disposizione ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo verranno previamente addebitate agli ammontari assegnati ai sensi del presente paragrafo ».

**ZIINO.** Allora non è investimento, ma è spesa.

**BERTONE.** Nel disegno di legge si parla di restituzione delle somme ricevute in prestito. Ma a chi vengono restituite? L'articolo 3 dispone: « L'Amministrazione dello Stato, qualora per effetto della fidejussione di cui al precedente articolo 1, fosse chiamata ai sensi dell'articolo 1944, primo comma del Codice civile, al pagamento del debito, è autorizzata ad avvalersi, nei confronti dell'azienda mutuataria, per il recupero delle somme dovute . . . ». Quindi in tal caso diviene creditore lo Stato italiano, altrimenti ne è creditore lo Stato estero.

Per quanto riguarda l'esportazione, essa è prevista dalla relazione che dice: « Il rimborso di tali prestiti potrebbe poi aver luogo mediante forniture all'America di prodotti che in conseguenza sarebbero esportati franco-valuta »; ma nel disegno di legge non se ne fa cenno, di modo che è da domandarsi come verranno impiegati i denari restituiti dalle aziende, sia che i denari spettino agli Stati Uniti, sia che spettino allo Stato italiano?

Faccio presente che questa questione è sorta precisamente per i prestiti concessi alla Nebiolo e alla Savigliano, al momento in cui rientrarono certe somme che erano state mutate nello stesso modo con cui verrebbero mutuatati questi denari. Siccome nella legge che autorizzava quei prestiti non era previsto, si pose il quesito dell'utilizzo di quei denari (circa 12 miliardi). Dovevano ritornare al Tesoro, o potevano essere reimpiegati? E il Ministro del tesoro, il Presidente della Commissione ed io, che avevamo esaminato attentamente la questione dalla sua origine in tutto il suo sviluppo, eravamo dell'idea che la legge, che autorizzava il Governo ad impiegare i 12 miliardi come prestiti alle aziende indu-



striali, autorizzava il Governo anche a reimpiegarli allo stesso scopo man mano che fossero rientrati. Senonchè, sottoposto il provvedimento a registrazione (dato che in quella circostanza come in questa si trattava di prestiti che devono essere autorizzati con provvedimento del Ministro del tesoro), la Corte dei conti si è domandata: i reimpieghi dei rientri di capitale sono autorizzati in base alla stessa legge che ha autorizzato il prestito? È stato poi deciso che il reimpiego delle somme restituite non si poteva ritenere autorizzato dalla stessa legge che autorizzava il prestito, perchè la legge aveva esaurito il suo scopo e che vi era dunque bisogno di una nuova legge, che intatti e stata già votata dal Senato e dalla Camera. Qui siamo nelle stesse condizioni e perciò mi domando: queste somme che saranno restituite potranno essere reimpiegate per gli stessi scopi per cui sono state concesse? Me lo auguro, ma ad ogni modo bisogna dirlo nella legge...

TOME. Ma i rientri andranno a pagare quelle ditte le quali hanno fornito i prodotti per l'esportazione.

BERTONE. Ma dobbiamo dirlo nella legge.

PRESIDENTE. Mi sembra chiaro che, mentre siamo d'accordo sul principio del disegno di legge e sui fini che esso si propone, non siamo sufficientemente informati circa la procedura. Ritengo, quindi, opportuno rinviare la discussione alla prossima riunione per avere il tempo di assumere le necessarie delucidazioni.

**Approvazione del disegno di legge: « Estensione dell'indennità mensile per l'assunzione e la retribuzione di un accompagnatore, di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ai titolari di pensione o di assegno di prima categoria fruente di assegno di superinvalidità, di cui alla tabella E, lettera G, punti 2 e 3 » (N. 2304)**  
(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estensione dell'indennità mensile per l'assunzione e la retribuzione di un accompagnatore, di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ai titolari di

pensione o di assegno di prima categoria fruente di assegno di superinvalidità, di cui alla tabella E, lettera G, punti 2 e 3 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Poichè nessuno domanda di parlare, passiamo all'esame degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Sono ammessi al beneficio dell'indennità di accompagnamento, prevista dall'articolo 45 della legge 10 agosto 1950, n. 648, anche i mutilati titolari di pensioni o assegni di prima categoria fruente dell'assegno di superinvalidità per una delle mutilazioni indicate nella lettera G, punti 2 e 3, della tabella E, ammessa alla legge predetta.

L'indennità è stabilita nella misura di lire 12.000 mensili per i grandi invalidi residenti nei Comuni con popolazione non inferiore ai 100.000 abitanti. Per i grandi invalidi residenti in Comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti detta indennità è di lire 9.000 mensili.

(È approvato).

#### Art. 2.

Il godimento dei benefici di cui al precedente articolo ha effetto dal 1° luglio 1951, qualora l'interessato ne faccia domanda entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

#### Art. 3.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 45.000.000 annui, viene fronteggiato con i fondi iscritti al capitolo 571 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1951-52.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 11,40.